

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, da una sorgente in Comune di SOSTEGNO, assentita all'Azienda Agricola MANENTI Società Semplice Agricola con D.D. n. 672 del 30.05.2019. PRAT. SOSTEGNO1.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 672 del 30.05.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario l'Azienda Agricola MANENTI Società Semplice Agricola (C.F. / Part. IVA 02644860021), con sede legale in Via Parrocchiale 3 - 13868 SOSTEGNO. Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e sottoscritto il 19.02.2019 dalla Sig.ra MANENTI Chiara, legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 2 del Regolamento la concessione per poter derivare l/s massimi 0,35 ed un volume massimo annuo di m³ 3.150, cui corrisponde una portata media annua di l/s 0,01 d'acqua pubblica, da una sorgente in Comune di Sostegno, ad uso Agricolo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e al pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte. Di dare atto che la durata della concessione è di anni 40, come indicato nell'art. 11 del disciplinare di concessione, a partire dalla data di validità del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Anna Garavoglia

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.966 di Rep. del 19 febbraio 2019

ART. 9. – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis). Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, del bacino, dei canali, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato